Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Mercoledì, 31 agosto | Numero 206

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Sua Maestà il Re, con decreto del 27 corrente, ha nominato sottosegretario di Stato per gli affari esteri l'onor. avv. ANGELO VALVASSORI-PERONI, senatore del Regno.

Regio decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1142, *col quale viene temporaneamente affidato al casellario centrale del Ministero della giustizia il servizio del casellario giudiziale del tribunale di Milano per le lettere F, G, H, I, J, K, L e si danno disposizioni per la ricostituzione del casellario stesso.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuto che, per l'incendio sviluppatosi nei locali del tribunale di Milano, il Casellario giudiziale del detto tribunale non è in grado di funzionare per quanto riguarda i cartellini delle lettere F, G, H, I, J, K, L;

Ritenuta la necessità di provvedere d'urgenza sia al rilascio dei certificati penali relativi ai cartellini sopraindicati, sia alla ricostituzione dei cartellini stessi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione, l'Ufficio del casellario centrale del Ministero della giustizia assume il servizio del Casellario giudiziale del tribunale di Milano per le lettere *F, G, H, I, J. K, L,* ed ha facoltà di rilasciare per esso, in luogo dei certificati menzionati negli articoli 621 e 622 del Codice di procedura penale, e negli articoli 41 a 52 del regolamento 5 ottobre 1913, n. 1178, degli attestati equipollenti, secondo le notizie risultanti dai cartellini conservati nello stesso Casellario centrale.

Ai detti attestati si applicano, per quanto è possibile, le norme vigenti per i certificati dei Casellari giudiziali.

Art. 2.

Le norme contenute nel R. decreto 17 luglio 1919, n. 1244, per la ricostituzione di alcuni Casellari giudiziali del Veneto, sono estese al Casellario giudiziale di Milano.

Il ministro proponente è autorizzato a dare tutte le altre disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

L'art. 1° si applica anche riguardo agli attestati rilasciati dal casellario centrale dal 1° agosto 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 20 agosto 1921, n. 1143, *che aumenta lo stanziamento del cap. 35 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 35 « Mobili per gli uffici ed alloggi delle Prefetture e Sottoprefetture, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-921, è aumentato della somma di lire quarantamila (L. 40,000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a* S. M. il Re, *in udienza del 20 agosto 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 493.500 occorrenti ai Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici.

SIRE!

La necessità improrogabile di provvedere al pagamento di retribuzioni al personale diurnista delle Delegazioni del tesoro, dei compensi ai membri dei Comitati di revisione presso il servizio degli approvvigionamenti e consumi e quello della marina mercantile, delle spese di funzionamento della Commissione incaricata degli studi per l'industrializzazione dei servizi a cui sono addetti gli operai dello Stato, nonchè a reintegrare la cassa del Ministero dei lavori pubblici della somma asportata per furto nella notte dal 27 al 28 luglio 1921, ha indotto il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita dell'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, a deliberare di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma di L. 493.500, la quale si ripartisce fra vari capitoli dei bilanci del tesoro e dei lavori pubblici, giusta il seguente schema di decreto, che il riferente si onora sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra.

Regio decreto 20 agosto 1921, n. 1141, *che autorizza una 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5000 rimane disponibile la somma di L. 9.995.000;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22 è autorizzata una 2ª prelevazione della somma di lire quattrocentonovantatremilacinquecento (L. 493.500) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro:	
Cap. n. 98. Spese pei servizi del tesoro	300,000 —
Cap. n. 309 (aggiunto). Compensi ai componenti i Comitati di revisione per il controllo della gestione amministrativa e sulla contabilità di varie Amministrazioni dello Stato . . .	13,500 —
Cap. n. 346 (aggiunto). Spesa per la Commissione incaricata degli studi per l'industrializzazione dei servizi a cui sono addetti gli operai dello Stato	10,000 —
Ministero dei lavori pubblici:	
Cap. n. 102 *ter*. (Di nuova istituzione). Reintegrazione alla cassa del Ministero dei lavori pubblici della somma asportata per furto nella notte dal 27 al 28 luglio 1921.	170,000 —
	493,500 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.